



DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 13 del 27/12/2021

OGGETTO: - Novità per i Datori di Lavoro – Legge di Bilancio 2022.

Pensando di farvi cosa gradita abbiamo elaborato una sintesi delle principali novità, presenti nella Legge di Bilancio 2022, che possono interessare in maniera diretta i datori di lavoro. Il provvedimento è in fase di approvazione definitiva. Le misure spaziano dalla riforma degli ammortizzatori sociali, alla gestione delle crisi aziendali, ad alcune forme di decontribuzione certamente utili ad affrontare, nel migliore dei modi, questo terribile momento interessato da una crisi senza precedenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (CASSA INTEGRAZIONE).

Si estende a tutti i lavoratori subordinati, anche con una anzianità minima di lavoro (30 giorni), compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Il trattamento sale a circa 1.200 euro mensili. È confermato il contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore. Si introduce un meccanismo premiale: a decorrere dal 1° gennaio 2025, a vantaggio dei datori di lavoro che non abbiano beneficiato di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al 6 o al 9% secondo i casi. Chi svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi oppure di lavoro autonomo, durante il periodo di integrazione salariale, perde il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Ove il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche attraverso i fondi interprofessionali.

CRISI AZIENDALI.

A favore delle aziende con più di 15 dipendenti, che abbiano lavoratori già in cassa integrazione guadagni straordinaria con le causali tipiche della riorganizzazione aziendale, anche se con procedure preordinate a realizzare processi di transizione, è stabilito un ulteriore aiuto. In altri termini, si aggiungono ulteriori 12 mesi di CIGS (non prorogabili). In questo caso dovranno essere definite, in sede di consultazione sindacale, le azioni finalizzate all'autoimpiego o alla rioccupazione dei lavoratori. Chi assume a tempo indeterminato lavoratori in CIGS, interessati a questo nuovo strumento, potrà godere di un incentivo economico mensile del 50% dell'ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (il contributo non potrà essere erogato per più di 12 mesi).

CONTRATTO DI ESPANSIONE.

Viene esteso alle imprese con almeno 50 addetti e per gli anni 2022 e 2023. Pertanto anche queste imprese potranno:

- far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità);
- ridurre l'orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di CIGS anche non continuativi;
- prevedere, per tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite, una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%);
- programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a mille dipendenti). Per le imprese di dimensioni inferiori sarà l'accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite.

ESONERI CONTRIBUTIVI PER LAVORATRICI MADRI E GIOVANI.

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Il beneficio decorre dalla data di rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per la durata di un anno. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La manovra prevede, inoltre, che l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (per 36 mesi, fino a 6.000 euro l'anno) oggi previsto per le stabilizzazioni dei giovani under36, sia riconosciuto alle imprese che assumono nel 2022 a tempo indeterminato lavoratori, a prescindere da limiti di età, dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d'impresa.

DECONTRIBUZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI.

È introdotto un taglio ai contributi a carico dei lavoratori, che non riguarda i rapporti di lavoro domestico. Si applica in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Lo sconto è pari a 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, adeguata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensili, maggiorato del rateo di tredicesima. In sintesi la riduzione dei contributi riguarderà retribuzioni fino a 35mila euro annui. Pertanto chi, ordinariamente, subisce una ritenuta del 9.19% ne subirà (nel 2022) una del 8,39%.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE.

Sarà rideterminato l'esonero contributivo sulle nuove assunzioni con contratto di rioccupazione.

Lo studio, naturalmente, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario, assicurandovi la tempestiva informazione nel momento in cui le misure saranno effettivamente fruibili.

L'occasione è gradita per salutarvi cordialmente ed augurarvi un 2022, così come lo desiderate.


DOTT. GIUSEPPE PIROTTA